



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



IL NUOVO REGIME DELLA BRANCH EXEMPTION

Dott. Alessandro Grassetto

Studio Bernoni Grant Thornton mail alessandro.grassetto@bernoni.it.gt.com



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Articolo 168-ter D.P.R. 917/1986

«Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti»

Comma 1

«un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero».



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



Ambito soggettivo

L'opzione è esercitabile da qualunque soggetto:

- ✓ residente
- ✓ titolare di reddito di impresa

L'art. 168-ter viene inserito nel titolo III (disposizioni comuni): «con il fine di renderla applicabile anche alle attività di impresa condotte da persone fisiche» (C.M. del 25/E del 2004)

Sono escluse le stabili organizzazioni italiane di soggetti residenti all'estero



Ambito oggettivo

L'opzione, se esercitata, scatta per tutte le stabili organizzazioni all'estero:

- ✓ clausola **all in – all out**;
- ✓ valide per tutte le tipologie di stabili:
 1. materiale
 2. personale
 3. di cantiere

Possibilità di interpellare l'Agenzia al fine di validare la sussistenza di una Stabile Organizzazione estera (art. 14, comma 4, D.lgs. 147/2015).



Comma 2

«l'opzione è *irrevocabile* ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta»

- ✓ L'opzione non permette possibilità di modificazioni future e deve essere mantenuta per tutta la vita dell'impresa
- ✓ A regime, l'opzione dovrà essere fatta ad «*occhi chiusi*» (al momento della costituzione)



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



La disciplina dell'art. 168-ter è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 147/2015 (per i solari **dal 2016**)

Comma 6

Regime transitorio per le SO già esistenti

L'opzione può essere esercitata **entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di decorrenza della disposizione** (ovvero, per i «solari» entro il 31/12/2018), con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa (dall'inizio del periodo d'imposta 2018)




Comma 3

«Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo.»

Comma 4

*«Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 **applicano alle proprie stabili organizzazioni**, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, **le disposizioni dell'articolo 167**»*



TASSAZIONE PER TRASPARENZA




Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



APPLICAZIONE ALL-IN ALL-OUT

**PERIMETRO
BRANCH
EXEMPTION**





Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova



Comma 5

««[...] con riferimento alle S.O. per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'art. 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli artt. 47 co.4 e 89 co.3»»

Distribuzione di utili da parte della casamadre italiana ai soci:

- ✓ Tassazione ordinaria da W.L.
- ✓ Tassazione integrale da B.L.
- ✓ Non applicazione di Convenzione e/o direttive?;
- ✓ Credito diretto ai soci della casa madre ?



Comma 6

Regime transitorio

«Per le S.O. **già esistenti**, l'opzione [...] può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di decorrenza della disposizione, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa. **L'esercizio dell'opzione non determina in sé il realizzo i plus/minusvalenze.** »

Comma 7

Recapture delle perdite

«**Ai fini del comma 6**, l'impresa indica separatamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione **gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna S.O. nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione.**»



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



<u>UNICO 2017 (FY 2016)</u>						
<i>Indicazione redditi e perdite in applicazione dell'art. 168- ter del D.P.R. 917/1986</i>		2011	2012	2013	2014	2015
	UTILI	350	450			45
	PERDITE			1.500	2.786	
	REDDITO	350	450	- 1.500	- 2.786	45
	Perdita netta	-	3.441	Reddito SO anno 2016	5.000	
	REDDITO IMPONIBILE IN ITALIA				3.441	



Disposizioni antielusive

Comma 8

«Le disposizioni di cui al comma 7 [recupero perdite pregresse] si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la S.O. o parte della stessa ad un'altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1 [branch exemption]»

Comma 9

«L'impresa cedente indica nell'atto di trasferimento della S.O. o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima S.O. nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento»



Comma 10

Modalità di determinazione del reddito della S.O.

- ✓ Il reddito della S.O. va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa
- ✓ Il reddito della S.O. dovrà essere determinato con gli ordinari criteri di cui all'art. 152 TUIR (*functionally separate entity*), anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la S.O., nonché con le altre imprese del gruppo
- ✓ Applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 78/2000 (*penalty protection*)



Considerazioni conclusive

- ✓ Branch Exemption alternativa più che valida alla risoluzione dei problemi correlati all'esteroinvestizione (a parità di tutele giuridiche)
- ✓ Alternativa più che valida al meccanismo del credito di imposta
- ✓ No «cherry picking»
- ✓ Grosse limitazioni correlate alla clausola all-in all out e alla irrevocabilità dell'opzione